

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Piero Guido ALPA	Presidente
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Segretario f.f.
- Avv. Ubaldo PERFETTI	Componente
- Avv. Carlo VERMIGLIO	“
- Avv. Paolo BERRUTI	“
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Antonio DE GIORGI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. A. MARIANI MARINI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. D.V. avverso la decisione in data 18/7/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;

la ricorrente, avv. D.V. , non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. F. A. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio De Giorgi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso relativamente alla sola riduzione della sanzione;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in via subordinata la riduzione della sanzione.

### **FATTO**

In data 17.03.2010 perveniva al COA di Milano un esposto a firma della Sig.ra M.A. nel quale si rappresentava che l'avvocato D.V. aveva posto in essere una condotta disciplinarmente rilevante per violazione dell'art. 9 (*Dovere di segretezza e riservatezza*) del Codice deontologico Forense.

In particolare, la Sig.ra M. evidenziava di essere stata sino all'anno 2008 cliente dell'avvocato M., marito nonché collega e socio di studio dell'avvocato V.

Precisava che l'avv. D.V. nell'anno 2008 l'aveva difesa in una causa di lavoro, quale amministratore delegato della società "N.U.S.a. srl", gestita di fatto dal suo ex compagno P.S. -padre di sua figlia- subentrato, poi, nella società e mettendola in liquidazione nei primi mesi del 2009.

Aggiungeva che l'avvocato V., nel periodo settembre 2009-gennaio 2010, aveva difeso e rappresentato il sig. P.S., ex compagno dell'esponente, in 8 giudizi, promossi contro la stessa M.

Il COA di Milano, visto l'esposto provvedeva a chiedere chiarimenti all'avvocato V., il quale il 20.05.2010 depositava memoria scritta con allegati atti e documenti.

All'esito della fase preliminare il COA di Milano, non ritenendo di dover archiviare l'esposto, con deliberazione in data 01.07.2010 disponeva l'apertura del procedimento disciplinare formulando i capi di incolpazione che seguono.

*"essere venuta meno ai doveri di correttezza, lealtà e probità:*

*1) - per aver accettato il mandato da parte del Sig. P.S., sia nella qualità di legale rappresentante della N.U.S.a. che personalmente, ed avere promosso per suo conto giudizi nei confronti della Sig.ra M. sua ex cliente, pur non essendo trascorso un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;*

*2) - per aver promosso nei confronti della Sig.ra M. numerosi giudizi per conto del Sig. S. (tra cui RG 84763/09, 5866/10, 88470/09, 82440/09 e 74593/09 avanti il Tribunale di Milano e RG 73/09 avanti il Tribunale per i Minorenni), benché la Sig.ra M. fosse cliente abituale dell'avv. M., marito e collega con il quale l'avv. V. condivide lo studio.*

*In Milano, dall'11.11.2008 al gennaio 2010."*

Il 17 dicembre 2010 l'avv. D.V. depositava memoria di costituzione e controdeduzioni, allegando numerosi atti e documenti.

Il Consiglio dell'Ordine di Milano, all'esito dell'istruttoria dibattimentale durante la quale provvedeva ad acquisire i documenti prodotti dall'incolpata e ad escutere solo l'esponente ritenendo non necessario, ai fini della decisione finale, la escussione dei testi indicati dalla difesa (sigg. M. e S.), riteneva provati i fatti di cui ai capi di incolpazione e per l'effetto irrogava all'avvocato D.V. la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

L'affermazione della responsabilità disciplinare, a parere del COA, si fondava sui seguenti dati, *inter alia*, non contestati dall'incolpata:

- la sig.ra M. era stata cliente per anni dell'avvocato M., collega di studio nonché marito dell'avvocato V.;
- l'avvocato V., effettivamente, condivideva lo studio professionale con il di lei marito, avvocato M.;
- l'avvocato V. aveva assistito la società N. U. S. nella quale la sig.ra M. (esponente) era stata amministratore unico dal 2004;
- erano pendenti plurimi giudizi promossi in nome e per conto del Sig. S. nei confronti della M., sua ex compagna.

Priva di pregio veniva ritenuta la tesi sostenuta dalla difesa: l'avvocato V. condivideva lo studio con il di lei marito, avvocato M., ma da ciò non si poteva automaticamente dedurre che la stessa fosse a conoscenza delle posizioni seguite da quest'ultimo e ancora alcuna violazione del C.D.F. poteva ritenersi integrata atteso che l'incarico conferito all'avvocato V. dalla Sig.ra M. le era stato conferito nella sua qualità di amministratore unico della società N. U. S. s.r.l e non a titolo personale.

Il COA procedente nella parte motiva richiamava la sentenza n. 09 del 16.03.2010 del Consiglio nazionale forense, per cui, fermo restando il divieto di cui all'art. 51 del C.D.F., il comportamento dell'avvocato che assume la difesa contro ex cliente o uno dei coniugi di cui si è curata la separazione consensuale, risulta oggettivamente lesivo dei doveri di decoro e di dignità previsti dagli artt. 38, 12 e 14 del R.D. 1578 del 1933.

Inoltre, nel caso di specie l'avvocato V. aveva assunto la difesa contro la sua ex cliente, Sig.ra M., prima che decorresse il termine di due anni previsto dalla disposizione deontologica, ritenendosi ininfluyente che il mandato fosse stato conferito a titolo personale ovvero nella qualità di amministratore unico della società N.U.S. s.r.l.

Il COA riteneva, altresì, violato il principio di terzietà dell'avvocato, richiamando giurisprudenza di questo Consiglio nazionale forense.

Avverso detta decisione del COA di Milano, notificata l'incolpata il 17.11.2011, l'avvocato D.V. ha presentato personalmente e con l'avvocato Francesco Astone, tempestiva impugnazione, depositando il ricorso in data 06.12.2011.

Viene chiesto al C.N.F. di annullare la decisione impugnata per “*difetto dei presupposti e per mancata volontarietà dei fatti, mandando assolta l'avvocato V. da ogni incolpazione*” .

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi.

**1.** Con il primo motivo viene dedotta la erroneità della decisione impugnata in relazione al capo di incolpazione: asserita violazione dell'art. 51 del C.D.F.

Nel motivo *de quo* viene dedotta la erronea applicazione e quindi interpretazione da parte del COA di Milano della disposizione di cui all'art. 51 del C.D.F. che stabilisce il divieto di assunzione di incarichi contro *ex* cliente per un biennio a decorrere dalla cessazione del rapporto professionale.

**2.** Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la erroneità della decisione impugnata in relazione al capo II di incolpazione: asserita violazione dell'art. 37 del C.D.F.

L'esponente assume, con detto motivo di impugnazione, che la sig. M. non poteva considerarsi cliente dell'avv. M. perché erano decorsi molti anni dalla cessazione del rapporto professionale; e comunque il limite dei due anni, previsti dal precetto deontologico, avrebbero al massimo dovuto contestarsi all'avv. M., non a lei.

**3.** Con il terzo motivo viene dedotta la eccessiva gravosità della sanzione.

Il COA precedente, nell'individuazione della sanzione disciplinare da irrogare, ha sicuramente inflitto una sanzione, tra quelle applicabili, eccessivamente gravosa e sproporzionata.

A sostegno della censura, la ricorrente richiama tre precedenti pronunce di questo Consiglio che, in casi analoghi, ha ritenuto congrua la sanzione dell'avvertimento o, al massimo, della censura.

Conclude chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in subordine, insiste per la riduzione della sanzione irrogata.

## **DIRITTO**

Il primo motivo di impugnazione è infondato.

La ricorrente infatti censura la erronea applicazione e quindi interpretazione da parte del COA di Milano della disposizione di cui all'art. 51 del C.D.F. che stabilisce il divieto di assunzione di incarichi contro *ex* cliente per un biennio a decorrere dalla cessazione del rapporto professionale.

Ebbene, nel suo caso l'avvocato V. sostiene che la Sig.ra M. non era stata mai sua cliente, non avendole mai conferito mandato in suo nome e conto proprio, e quindi non poteva considerarsi a maggior ragione sua ex cliente.

Al contrario, sempre con l'impugnazione, si sostiene che l'avvocato V. aveva assunto la difesa della società N.U.S. s.r.l., della quale la Sig.ra M. era amministratore unico dal 2004. La Sig.ra M., dunque, che comunque ricopriva il ruolo di amministratore unico della società N.U.S. s.r.l., non era una ex cliente dell'avvocato V., ma lo era stato la sola società dalla M. amministrata.

Il rapporto, quindi, tra l'avvocato V. e la Sig.ra M. non poteva considerarsi, come erroneamente aveva ritenuto il COA, un rapporto tra avvocato e suo ex cliente.

A tutto voler concedere, viene poi rilevata l'assenza di volontarietà della condotta da parte dell'avvocato V..

Viene in proposito censurata la motivazione ritenuta *in parte qua* illogica e contraddittoria stante la mancata corrispondenza di ciò che era emerso durante la istruttoria dibattimentale e le conclusioni cui era pervenuto il COA nella decisione impugnata.

Il Collegio ritiene inconsistenti le argomentazioni in ordine alla differenza tra difesa formale (della società N.U.S. s.r.l.) e difesa sostanziale (degli interessi del socio, qualità ricoperta dalla sig.ra M. oltre a quella di amministratore delegato).

Si richiama sul punto un arresto giurisprudenziale di questo Consiglio, dal quale il Collegio non intende discostarsi: *"L'avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di un società e difesa sostanziale dei soci"* (C.N.F. 28.09.1996, n. 113).

Nel procedimento dinanzi al COA territoriale risultano provati i seguenti fatti, peraltro non contestati dall'incolpata:

- la sig.ra M. era stata cliente per anni dell'avvocato M, collega di studio nonché marito dell'avv. V.;
- l'avv. V. condivideva lo studio professionale con il marito, l'avv. M.;
- l'avv. V. aveva assistito la società N.U.S.a. s.r.l. nella quale la sig.ra M. (esponente) era stata amministratore unico dal 2004, anche se di fatto era gestita dal suo ex compagno e padre di sua figlia, sig. P.S.;
- l'avv. V. aveva difeso il sig. S. in diversi procedimenti contro la sig.ra M..

Da ciò consegue che, a tutto voler concedere, si è venuta a creare obiettivamente una situazione di incertezza e di conflitto di interessi, contro la quale l'avv. V. non solo nulla ha fatto, ma ha decisamente contribuito a realizzarla.

Considerato, quindi, che risulta provato che l'avv. V. aveva curato, con mandato professionale, gli interessi della sig.ra M. (quale socia e legale rappresentante della N.U.S. srl) fino alla fine dell'anno 2008 e che meno di un anno dopo aveva promosso una serie di procedimenti contro la stessa sig.ra M., correttamente il COA di Milano l'ha ritenuta colpevole della violazione dell'art. 51 C.D.F. (assunzione di incarichi contro ex clienti prima del biennio dalla cessazione del rapporto professionale, sempre che l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato).

Avere assunto diversi incarichi difensivi (peraltro con *thema decidendum* di natura strettamente personale) contro un ex cliente del quale si siano curati gli interessi, con la possibilità di fare uso di informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato, concretizza una condotta lesiva del dovere di fedeltà e correttezza, e comunque contraria a buona norma di comportamento.

Denunciando questa situazione una non limpida distinzione di ruoli e degli interessi difesi dall'incolpata, si viola il principio della correttezza professionale.

In conclusione la decisione del COA territoriale, sul punto, è corretta e non va riformata, mentre va rigettato il primo motivo di impugnazione.

Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato e va rigettato.

Nel motivo in parola viene dedotta la erroneità della decisione del COA di Milano nella parte in cui, come contestato al capo 2), aveva ritenuto che l'avvocato V. aveva assunto la difesa contro un ex cliente, la Sig.ra M., ex cliente dell'avvocato M. con il quale la V. condivideva lo studio prima della decorrenza del biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

In particolare, viene rappresentato dall'opponente che la Sig.ra M. non era cliente dell'avvocato M., marito dell'avvocato V., poiché tutti i rapporti erano cessati da tempo e il limite di due anni poteva porsi eventualmente nei confronti dell'avvocato M., non nei confronti dell'avvocato V..

Viene altresì rappresentato che l'avvocato V. non si è resa responsabile neanche della violazione dell'art. 37, canone II, del C.D.F. che prevede che l'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazioni professionali o che esercitino negli stessi locali. Infatti, la M. non è stata mai assistita dall'avvocato V. e per di più non si è in presenza della fattispecie tipica prevista dalla norma deontologica visto che non si versa nel caso di due avvocati che condividono i locali e che assistono due parti contrapposte portatrici di interessi configgenti e quindi è inesistente il pregiudizio, pure invocato dall'esponente, per l'imparzialità dei difensori delle parti così come anche il pericolo che uno degli assistiti possa ricevere qualche pregiudizio.

Uscendo dalla confusa esposizione del motivo di impugnazione, rileva il Collegio che all'avv. D.V. è stata contestata, con il secondo capo di incolpazione, la violazione dell'art. 37 del C.D.F. in quanto, pur esercitando la professione forense negli stessi locali in cui la esercitava il marito e collega avv. M., aveva promosso un serie di procedimenti su mandato del sig. S. contro la sig.ra M., cliente abituale dell'avv. M.

Vale sul punto rammentare che è stata ritenuta deontologicamente rilevante la condotta dell'avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto anche solo potenziale nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza (ved. per tutte C.N.F. 19.12.1995, n. 157).

Dagli atti processuali risulta provato che gli avv.ti D. M. e D.V. – quantomeno all'epoca dei fatti per cui è procedimento e cioè alla data del 24 giugno 2008- esercitavano la professione nello stesso studio e negli stessi locali in Milano alla ....., con unica utenza telefonica, unica utenza fax ed unica mail (ved. missiva a firma avv. D. M. datata 24.06.2008 inviata alla sig.ra A. M. allegata all'esposto disciplinare a firma M. dell'8.3.2010).

La stessa missiva fornisce la prova che la sig.ra M. era cliente dell'avv. M.

Risulta quindi provato, *per tabulas*, che: i due avvocati, tra l'altro marito e moglie, esercitavano la professione negli stessi locali; la sig.ra M. era cliente dell'avv. M.; l'avv. V. ha accettato ed espletato l'incarico professionale su incarico del sig. S. contro la sig.ra M., peraltro ex compagna del S., padre anche di sua figlia.

Con tale condotta ha violato l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi, obbligo che opera anche se le parti, aventi interessi confliggenti, si rivolgono ad avvocati che esercitano la professione negli stessi locali.

Denunciando questa situazione una non limpida distinzione di ruoli e degli interessi difesi dall'incolpata, non v'è dubbio che l'avv. V. abbia violato il principio della correttezza professionale.

Tuttavia, in considerazione delle esposte circostanze e della ridotta intensità della condotta sotto il profilo volitivo, che connotano attenuanti che si ritiene possano concedersi all'incolpata, il Collegio, accogliendo il terzo motivo di appello, ritiene di riformare la decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano solo nel punto della comminata sanzione nei confronti dell'avv. D.V. di sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due, ritenendo più adeguata al caso quella della censura.

**P. Q. M.**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto dall'avv. D.V. avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed in parziale modifica della decisione impugnata, applica all'avv. D.V. la sanzione della censura.

Così deciso in Roma, lì 12 dicembre 2013.

IL SEGRETARIO f.f.

Avv. Giuseppe Picchioni

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Piero Guido Alpa

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 11 giugno 2015

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Rosa Capria